

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI,
SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI.

ART. 1

- 1) Il presente Regolamento definisce l'ambito, i limiti e le modalità per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ogni altro provvedimento di concessione di vantaggio economico da parte del Comune.

ART. 2

- 2) Il Comune può concedere contributi in favore di:
 - a) persone residenti nel territorio comunale;
 - b) enti pubblici, per le attività svolte a beneficio anche della popolazione del Comune;
 - c) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica che svolgono attività di interesse pubblico che interessano o possono interessare la popolazione del Comune;
 - d) associazioni non riconosciute, comitati ovvero gruppi di persone che attuano iniziative o svolgono attività a favore della popolazione del Comune.

ART. 3

- 1) Nei limiti delle risorse disponibili, il Comune può concedere contributi nelle seguenti materie:
 - a) assistenza e sicurezza sociale;
 - b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c) attività per la tutela dei valori monumentali, storici e tradizionali;
 - d) cultura e informazione;
 - e) tutela dei valori ambientali;
 - f) manutenzione di opere ad uso pubblico;
 - g) a favore di soggetti in stato di bisogno;
 - h) celebrazioni, festività, manifestazioni, ecc., di carattere locale;
 - i) iniziative finalizzate alla tutela di interessi religiosi.

ART. 4

- 1) I contributi che vengono concessi a parziale copertura delle spese generali di organizzazione e realizzazione di specifiche iniziative, non potranno mai coprire l'intero onere. Nella determinazione degli importi verranno presi

in considerazione: l'importanza della manifestazione, dell'iniziativa o delle attività, i benefici che ne derivano per lo sviluppo civile, sociale ed economico della comunità; l'entità della spesa sostenuta dal richiedente.

- 2) Sulla base di adeguate motivazioni ed in via eccezionale, si può prescindere dalle limitazioni di cui al precedente comma 1) nei confronti delle iniziative:
 - a) contro la diffusione della droga ovvero mirata ad alleviare il disagio giovanile;
 - b) rivolta all'animazione del tempo libero dei più giovani, degli anziani e delle categorie protette;
 - c) che contribuiscono a diffondere o a migliorare l'immagine del Comune a livello regionale interregionale e nazionale.

ART. 5

- 1) Le istanze per l'ammissione a contributo o altro beneficio devono essere redatte, in carta semplice, a firma del rappresentante dell'Ente richiedente, e dovranno pervenire al Comune entro il 30 agosto dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo richiesto.
- 2) Eccezionalmente potranno essere presentate nel corso dell'anno le istanze tendenti ad ottenere vantaggi economici a fronte di singole iniziative e/o interventi ovvero per esigenze particolarmente urgenti.
- 3) Nella domanda per la concessione di contributo dovrà essere specificato:
 - a) programma dettagliato della manifestazione, o della iniziativa o dell'attività;
 - b) preventivo analitico delle spese e delle entrate che finanzieranno la manifestazione, l'iniziativa, l'attività, ecc.;
 - c) l'impegno di utilizzare il contributo eventualmente concesso esclusivamente per le finalità per cui è stato richiesto.

ART. 6

- 1) L'Amministrazione esaminerà contestualmente e globalmente le singole istanze e comunicherà ai richiedenti l'ammissione al contributo e l'importo dello stesso entro 90 giorni dalla approvazione del bilancio di previsione.

ART. 7

- 1) Quando il contributo è concesso a parziale copertura di

spesa, l'erogazione sarà effettuata a consuntivo entro 45 giorni lo svolgimento dell'iniziativa.

- 2) In casi particolari e per motivi di necessità, il Comune potrà autorizzare l'anticipazione del contributo nella misura massima del 50% dell'importo totale che intende erogare per la specifica iniziativa.
- 3) Se, a giudizio del Comune, le spese sostenute dai richiedenti il contributo non risultassero in modo evidente ed incontrovertibile di entità superiori alla somma che si intende erogare, l'Amministrazione richiederà copia dei documenti giustificativi delle spese, provvedendo contestualmente alla sospensione del contributo.
- 4) Il Comune ha facoltà di disporre i sopralluoghi e gli accertamenti necessari che riterrà opportuni a ragione del contributo stanziato e/o concesso.
- 5) Ove il richiedente il contributo non consente all'Amministrazione di effettuare gli accertamenti ritenuti necessari, il sindaco, informata la Giunta Comunale, adotterà motivato provvedimento di diniego del contributo e se erogato, anche in misura parziale a titolo di anticipazione, adotterà quei provvedimenti necessari al recupero della somma versata.

ART. 8

- 1) L'Amministrazione ha facoltà di concedere contributi economici, anche di propria iniziativa, nei seguenti casi:
 - a) nelle attività e servizi in cui l'Ente abbia una partecipazione azionaria;
 - b) nelle attività e servizi di utilità pubblica gestiti da privati, Enti ed Associazioni;
 - c) in materia socio-assistenziale.

ART. 9

- 1) L'approvazione del riparto costituirà solo prenotazione di risorse e non farà sorgere alcun diritto di erogazione potendo l'Amministrazione sospendere o revocare l'erogazione delle risorse finanziarie o altri benefici, in ogni tempo ed in particolare, a titolo esemplificativo, per:
 - quanto previsto all'art. 7;
 - sopravvenuta priorità di intervento;
 - rispetto degli equilibri economici del bilancio.

ART. 10

- 1) L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili e strutture pubbliche, di cui l'Amministrazione è proprietaria o ne ha la disponibilità, da parte di Enti, Associazioni, Comitati o gruppi di cittadini liberamente costituitisi, senza scopi di lucro e aventi fini di promozione dell'attività sociale, religiosa, culturale, ricreativa, sportiva, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.
- 2) Esso potrà essere ricorrente o occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate o patrocinate dal Comune.
Il Comune può consentire l'uso di beni immobili o mobili registrati da parte di Enti o sodalizi organizzati per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale.
L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere nonché sull'uso specifico del bene richiesto.
La Giunta Comunale decide sulle richieste tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza sociale dell'attività svolta dai soggetti richiedenti, nonché dagli scopi per i quali viene richiesto l'uso dei beni.
L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrità e la correttezza del bene di pubblica proprietà.

ART. 11

- 1) È istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
- 2) L'Albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.
- 3) L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.
- 4) L'albo è istituito in conformità al comma 1) ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno.

- 5) L'albo è suddiviso in settori di intervento, ordinati come segue:
 - a) assistenza e sicurezza sociale;
 - b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c) sviluppo economico;
 - d) attività culturali ed educative;
 - e) tutela dei valori ambientali;
 - f) interventi straordinari;
 - g) altri benefici ed interventi.

- 6) Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
 - a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
 - b) finalità dell'intervento espresse in forma sintetica;
 - c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - d) durata, in mesi, dell'intervento;
 - e) disposizioni di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

- 7) Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:
 - a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'Ente o forma associativa o societaria;
 - b) indirizzo;
 - c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o in mancanza, norma regolamentare).

- 8) Alla redazione degli aggiornamenti annuali provvede l'ufficio di segreteria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'art. precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'Ufficio Ragioneria.

- 9) L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità.